

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE "ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI TERMOMINERALI SU SUOLO O NEI PRIMI STRATI DEL SOTTOSUOLO"

Tutta la documentazione, istanza e allegati, in formato pdf.p7m, completa di data e firmata digitalmente dal tecnico incaricato, completa di timbro di iscrizione all'albo professionale, e dal committente con i relativi documenti di identità, dovrà essere inviata al SUAP se trattasi di richiesta da parte di soggetto commerciale/industriale privato, ovvero al Servizio Tutela del Mare se trattasi di soggetto pubblico.

Una ulteriore copia in formato cartaceo con lettera di accompagnamento dovrà essere inoltrata al Servizio Tutela del Mare presso la sede di piazza Cavour n.42 7° piano - 80137 Napoli. (l'ufficio protocollo riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30)

- a) **Copia del titolo di proprietà** (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e quello su cui verranno installati sia le condotte che i sistemi per i controlli da eseguirsi a cura degli Enti preposti alla tutela ambientale;
(oppure, qualora la ditta richiedente sia persona fisica diversa dal proprietario)
- a) **Attestazione di disponibilità** (e/o eventuale equipollente autocertificazione) del terreno su cui si scaricherà e di quello su cui verranno installati le condotte ed i sistemi per i controlli da eseguirsi da parte degli Enti preposti alla tutela ambientale;
- b) **Dichiarazione**, a firma di competente professionista, circa l'assenza - nel refluo che si scarica - delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5, della parte terza, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .
- c) **Certificati catastali** di mappa e di partita, in originale, dei fondi di cui alla lettera a);
- d) **Estratto di mappa catastale**, in originale, dei fondi di cui alla lettera a);
- e) **Planimetria catastale**, in adeguata scala, con la rappresentazione dell'area di scarico;
- f) **Copia dell'autorizzazione regionale all'emungimento di acque termo-minerali**;
- g) **Relazione Tecnica, a timbro e firma di competente professionista**;
- h) **Relazione Idrogeologica**, a timbro e firma di competente professionista;
- i) **Scheda "modello-S103"** relativa allo scarico;
- j) **Schede "modello-S104"** tante quanti sono i punti significativi;
- k) **Planimetria** (possibilmente estratta da aerofotogrammetria) dell'insediamento e delle aree di scarico - in scala opportuna - che contenga, tra l'altro, i punti fiscali di controllo (Punto significativo n°), il misuratore di portata (se del caso), i percorsi delle tubazioni di scarico, e che illustri altresì le caratteristiche del territorio nell'immediato contorno dell'insediamento, con specifico riferimento alla presenza di pozzi di emungimento, fognature ed acquedotti, rete stradale, utilizzo delle aree confinanti e circostanti; e le coordinate individuate con il sistema **WGS84- G** (N-E latitudine/longitudine espresse in gradi decimali) rilevate tramite G.P.S.;
- l) **Ricevuta di versamento di € 320,00** con la causale "Servizio Tutela del Mare, diritti di segreteria, autorizzazione scarichi spese di istruttoria" sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di Napoli, IBAN: IT95X0306903496100000046118;
- m) **Copia dei titoli abilitativi** relativi alla realizzazione del complesso edilizio all'interno del quale vengono prodotti i reflui, oppure - qualora trattasi di parziale (o totale) costruzione abusiva - copia del provvedimento definitivo della sanatoria oppure, in sua assenza, copia della istanza di condono presentata al comune - ai sensi delle normative di volta in volta vigenti sul condono edilizio - inerente la realizzazione del complesso edilizio all'interno del quale vengono prodotti i reflui. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare che le opere realizzate non rientrano nella fattispecie di cui agli articoli **32 e 33 della legge 28 febbraio 1895, n. 47** e successive modifiche ed integrazioni.
- n) **Programma di gestione e manutenzione** dell'impianto e delle reti, a timbro e firma di competente professionista.
- o) **Certificazione della C.C.I.A.A.** riportante la dicitura: "Nulla – osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni";
- p) **Dichiarazione** di conformità agli originali dei documenti eventualmente prodotti in fotocopia (ex artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

RELAZIONE TECNICA

Nella Relazione Tecnica dovranno essere riportati:

- il tipo di attività esercitata, immobili da cui originano i reflui, durata e periodo di esercizio nel corso dell'anno;
- le fonti di approvvigionamento idrico;
- le quantità di acqua massime prelevabili e quelle massime scaricabili (da riportare poi nella scheda S103), nonché la distribuzione periodica dei prelievi e degli scarichi;
- il procedimento di calcolo utilizzato per la definizione del "numero massimo di attivazioni nel corso dell'anno", del "volume massimo da autorizzare per attivazione" e della "portata massima ammessa" (voci tutte da riportare poi nella scheda S103);
- la descrizione delle fasi del sistema di depurazione asservito allo scarico e relativa potenzialità;
- la conformità dello scarico alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977 (in G.U. n. 48 del 21/02/1977).
- le modalità di gestione e manutenzione del sistema di depurazione asservito allo scarico, nonché le modalità di smaltimento dei fanghi;
- la descrizione, con disegni quotati in scala adeguata: degli accorgimenti atti a garantire il costante drenaggio delle acque; dei sistemi previsti per impedire che le acque di scarico si disperdano al di fuori dell'area destinata allo scarico; delle eventuali opere di protezione che impediscano l'immissione di reflui di natura diversa da quella termale;
- il rispetto delle eventuali "aree di salvaguardia" presenti, così come previsto all'art. 94, del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. .

RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La Relazione Idrogeologica **dovrà dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera "b"), del comma 2, dell'art. 102, del D. Lgs. n. 152/06** e s. m. e i. e contenere almeno le seguenti informazioni:

- inquadramento fisico generale;
- assenza dell'imposizione del vincolo idrogeologico sull'area interessata dallo scarico;
- dichiarazione che l'area interessata dallo scarico non ricade in aree comunque delimitate e/o perimetrale dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente ("rischio" e/o "pericolosità" sia di tipo idraulico sia da dissesto di versante, comprendendo in quest'ultima tipologia, laddove prevista, la "suscettibilità all'Innesco frane");
- inquadramento geomorfologico dell'area interessata dallo scarico con particolare attenzione alle pendenze, presenza di corpi idrici superficiali e loro distanza dall'area in esame, drenaggi superficiali, evidenza di eventuali processi erosivi superficiali e loro tipologia;
- inquadramento geolitologico dell'area interessata dallo scarico con descrizione dei terreni affioranti e misura del coefficiente di permeabilità del suolo determinata mediante prova di permeabilità "in situ" della quale andranno riportati la modalità di esecuzione e i calcoli effettuati per la determinazione del coefficiente stesso;
- inquadramento idrogeologico nel quale, inoltre, dovrà essere descritta la eventuale falda (se di acqua dolce o termominerale) e il relativo livello piezometrico, il suo andamento nel tempo e la sua vulnerabilità;
- conclusioni con indicazioni sulla fattibilità dell'intervento e specifica dichiarazione che detto scarico non comporti fenomeni di impaludamento né di instabilità dei versanti, né rischio di inquinamento della eventuale falda.

NOTE

I punti assunti per il controllo dello scarico— riportati nelle schede S104 - dovranno essere resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Valori limite di emissione e controlli

Nel rispetto dell'art.101, comma 5, del D.Lvo 152/2006 il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 102, per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lvo 152/2006

Sino all'emanazione di norme regionali, nel primo anno di vigenza dell'autorizzazione a cura dell'ARPAC dovranno essere prelevati presso il pozzo termale due campioni, di cui uno nel periodo di maggiore attività, dei quali dovranno

essere analizzati i parametri previsti dalla Tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 per avere una caratterizzazione dell'acqua prelevata. Tale campione dovrà essere confrontato con un campione prelevato presso il pozzetto fiscale precisando che di tali parametri, per quelli chimici, che superano al prelievo quelli limiti di emissione, gli stessi non dovranno essere restituiti con caratteristiche qualitative superiori a quelle prelevate, mentre, per i parametri batteriologici, le variazioni tra pozzo ed effluente finale dovrà essere al massimo del 10% e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle tabella 5 D.Lgs 152/06.

Negli anni successivi, con periodicità trimestrale, dovrà essere prelevato sull'effluente finale e presso il pozzo termale un campione dove potranno essere esclusi quei parametri risultati assenti all'atto della caratterizzazione, e che la stessa ARPAC ritiene impossibile ritrovare anche nei campioni di acqua prelevati sull'effluente finale.

A cura del soggetto autorizzato, con periodicità mensile, nel periodo di apertura della struttura dovrà essere prelevato sull'effluente finale e presso il pozzo termale un campione dove dovranno essere analizzati almeno i parametri della Tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/06 di seguito riportati:

		unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6-8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BOD5	mg O2/L	20
6	COD	mg O2/L	100
7	Azoto totale	mg N/L	15
8	Fosforo totale	mg P/L	2
24	Zinco	mg/L	0,5
29	Cloruri	mg Cl/L	200
35	Saggio di tossicità su Daphnia magna	LC50 24h	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
36	Escherichia coli	UFC/100 mL	non superiore a 5.000 UFC/100mL

Il parametro "**escherichia coli**" non dovrà superare il valore limite di 5000 UPC/100 ml, così come consigliato dall'allegato 5, della parte terza, dello stesso decreto.

Quanto sopra sarà modificato ed integrato a seguito dell'emanazione di specifici atti deliberativi della Regione Campania.

Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006.